



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2017
C(2017) 6892 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.10.2017

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia.

CCI 2014IT16RFOP014

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.10.2017

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia.

CCI 2014IT16RFOP014

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 922, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "Piemonte" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia.
- (2) In data 20 luglio 2017, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui alla lettera (b) (ii), (iii) and (v), lettera (d) (ii), e lettera e) primo sotto-paragrafo dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, oggetto della decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 922. La revisione del programma operativo si sostanzia principalmente nell'inclusione di un grande progetto nazionale per la banda ultra larga, in una redistribuzione contenuta delle risorse tra assi prioritari, ridefinizione di alcuni target intermedi utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione, e in alcune modifiche sui tipi di beneficiari.
- (3) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di accelerare l'implementazione del programma e descrive l'impatto atteso delle

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021, modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8450.

- (4) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tramite procedura scritta che si è conclusa in data 19 luglio 2017, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo.
- (5) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (6) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 21 agosto 2017. L'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata della revisione del programma operativo in data 7 settembre 2017.
- (7) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (8) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è opportuno fissare la data a partire dalla quale la spesa che diventa ammissibile in conseguenza della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 922,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 922 della Commissione è modificata dalla seguente:

1. All'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"I seguenti elementi del programma operativo "Piemonte" per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 19 dicembre 2014, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 7 settembre 2017, sono approvati:";

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 298).

2. L'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma operativo "Piemonte" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 20 luglio 2017.

Articolo 3

La Repubblica italiana, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.10.2017

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione

